

## **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

### **PESCHIERA DEL GARDA**

**N. 642** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 05.08.2024

#### **CONTRATTO APERTO**

Avente ad oggetto l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria specialistica per il rilievo, la modellazione idraulica e la distrettualizzazione con l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione nel territorio gestito da A.G.S. S.p.A. – progetto 22122.

*Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-I4.2\_196, in conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)".*

CODICE CIG N. **B136A00154** e CODICE CUP N. **J12E22000310005**

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6

del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

**DATEK22 S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. N. 03691010130), con sede in via Garibaldi n.118 – Fino Mornasco (CO), società iscritta alla Camera di Commercio di Como-Lecco – Repertorio Economico Amministrativo n. CO-328074 nella persona del Legale Rappresentante sig. D'Ambrosio David, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico a rogito del Notaio dott. Roberto Zaffaroni, notaio in Como Rep. 67763 – Raccolta n. 11926 del 14.06.2024, registrato a Como nella medesima data al n. 11463 serie IT sottoscritto digitalmente da tutte le parti in data 14.06.2024, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

**DATEK22 S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. N. 03691010130), con sede in via Garibaldi n.118 – Fino Mornasco (CO), Capogruppo mandataria per una quota di partecipazione al suddetto RTI pari al 33% dell'importo contrattuale;

**IDROSTUDI S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. N. 01039560329), con sede in località Padriciano n. 99 – Trieste, società iscritta alla Camera di Commercio di Venezia Giulia – Repertorio Economico Amministrativo n. TS- 119756, Mandante per una quota di partecipazione al suddetto RTI del 25% dell'importo contrattuale;

**IDRAGEST S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. N. 02159670799), con sede in viale Andrea Doria n. 55 – Catania, società iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Repertorio Economico Amministrativo n. CT – 293300,

Mandante per una quota di partecipazione al suddetto RTI del 21% dell'importo contrattuale;

**W.E.E. – Water Environment Energy S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. N. 06643011213), con sede in Piazza Bovio n. 22 – Napoli, società iscritta alla Camera di Commercio di Napoli – Repertorio Economico Amministrativo n. NA – 828410, Mandante per una quota di partecipazione al suddetto RTI del 21% dell'importo contrattuale;

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto del presente atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

**Premesso che:**

- con ordinanza del Presidente n. 09/2022 del 26/10/2022 ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/11 del 14/11/2022 l'Azienda ha approvato l'adesione alla "Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (di seguito "Linea di investimento"), in qualità di Soggetto Attuatore;
- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 15/4 del 23.04.2024 in ratifica dell'ordinanza del Presidente n. 03/2024 del 10/04/2024 è stata indetta una procedura negoziata telematica, esperita ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, in combinato disposto con l'art. 225, comma 8, del D.lgs. 36/2023, utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati nell'ambito del sistema istituito da AGS, ai sensi dell'art. 168 del D. lgs. 36/2023 (di seguito il "Codice"), sussistendo la necessità di

procedure con tempistiche accelerate, al fine di garantire l'accesso alla linea di finanziamento di cui sopra, dell'importo di € 2.972.725 iva esclusa oltre a € 129.775 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 3.102.500;

- con provvedimento n. 4161/2024 del 28.05.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i servizi tecnici di Ingegneria specialistica per il rilievo e modellazione idraulica e la distrettualizzazione con l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione nel territorio gestito da AGS S.p.A. è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese DATEK22 S.r.l. – IDROSTUDI S.r.l. – IDRAGEST S.r.l. – W.E.E. Water Environment Energy S.r.l. con Capogruppo la società DATEK22 S.r.l. di Fino Mornasco (CO), per un importo di € 2.214.179,50 per I Servizi oltre a € 129.775 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 2.343.954,5, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25,51% sull'importo posto a base di gara;
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'operatore economico è stato verificato con esito positivo ad eccezione della informativa antimafia liberatoria chiesta attraverso il portale telematico della Banca Dati Nazionale Antimafia a carico degli amministratori delle società mandanti IDRAGEST S.r.l. e IDROSTUDI S.r.l., la cui verifica integra condizione risolutiva del contratto;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società Capogruppo DATEK 22 S.r.l. e la società Mandante W.E.E. – Water Environment Energy S.r.l, risultano iscritte all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia delle Prefetture territorialmente competente, c.d. "white-list";
- in data 23.05.2024 l'operatore economico ha prodotto fideiussione a garanzia delle 509.195,99, pari al 21,74% dell'importo del contratto.
- Il responsabile del progetto e il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Carlo Alberto Voi.

**Tutto ciò premesso le parti  
convengono e stipulano quanto segue**

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico;
2. offerta tecnica e relativi allegati, presentata dall'operatore economico
3. cauzione definitiva;
4. il capitolato speciale e relativo cronoprogramma.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. computo metrico estimativo

2. elenco prezzi;
3. polizze assicurative;
4. documentazione relativa al PNRR;
5. Duvri, documento di valutazione dei rischi.

## **ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore economico elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC [gare@pec.datek22.com](mailto:gare@pec.datek22.com).
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

## **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida a RTI DATEK22 S.r.l. – IDROSTUDI S.r.l. – IDRAGEST S.r.l. – W.E.E. Water Environment Energy S.r.l. con Capogruppo la società DATEK22 S.r.l. di Fino Mornasco (CO), che accetta senza riserva, l'espletamento dei servizi tecnici di ingegneria specialistica per il rilievo, la modellazione idraulica e la distrettualizzazione con l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione nel territorio gestito da A.G.S. S.p.A. – progetto 22122, nei termini e alle condizioni di cui al seguente contratto e al capitolato speciale descrittivo e prestazionale

norme tecniche e amministrative, con allegato cronoprogramma a cui si fa integrale rinvio e che è parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto del presente contratto è la digitalizzazione, il monitoraggio, la distrettualizzazione e l'efficientamento della rete idrica, finalizzati alla riduzione delle perdite idriche, in particolare, come previsto dalla documentazione di gara, sulla rete distribuzione.

L'ambito di intervento è l'intero ambito gestito da AGS S.p.A. caratterizzato da circa 110.000 abitanti residenti.

Le attività specialistiche previste dal presente contratto sono nel dettaglio descritte all'articolo 2 del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento dei servizi tecnici in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative, oltre che dall'offerta tecnica e economica presentata dal Raggruppamento temporaneo di imprese in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'operatore economico dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme

tecniche e amministrative; iii) Offerta tecnica e economica presentata dall'operatore economico.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

#### **ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 2.214.179,50 (duemilioniduecentoquattordicilacentosettantanove/50), oltre ad € 129.775 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 2.343.945,50 (duemilionitrecentoquarantatremilanovecentoquarantacinque/50), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25,517% (venticinque/517%).

Tale importo, al netto di IVA, verrà corrisposto da AGS all'operatore economico, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Si precisa che trattandosi di contratto aperto, come indicato all'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'appalto la stazione appaltante non è vincolata all'importo massimo di spesa contrattuale.

#### **ARTICOLO 6 – PAGAMENTI**

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la

stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'operatore economico a sospendere la fornitura.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico, dei subappaltatori o

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.2 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

#### **ARTICOLO 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL a cadenza mensile, con relativa fatturazione. Saranno inseriti nella contabilità solo le attività effettivamente concluse come previsto dall'art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale norme tecniche e amministrative.

1. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
  - b) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare le seguenti indicazioni:

**OGGETTO:** Ordine di intervento/ordine di servizio

**CODICE INTERVENTO:** Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M2C4-I4.2\_196 N-C Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

**CUP:** J12E22000310005

**CIG:** B136A00154

**SOGGETTO PROPONENTE:** Consiglio di Bacino Veronese

**SOGGETTO ATTUATORE:** Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.
5. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
6. In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

## **ARTICOLO 9 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI**

1. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle

eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare servizio.

2. Il pagamento dell'ultima fattura a saldo dei servizi non costituisce presunzione di accettazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. l'operatore economico risponde per la difformità e i vizi dei servizi forniti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione dei servizi tecnici.

#### **ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'operatore economico si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'operatore economico si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'operatore economico si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO – DNSH E TAGGING CLIMATICO**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), redatto dal competente Ufficio aziendale, ai sensi di legge in funzione dei servizi da svolgere, delle attrezzature e

dell'organizzazione degli stessi e che il medesimo si impegna formalmente a rispettare.

3. Tale documento sottoscritto per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi e tutte le attività disciplinate dal capitolato speciale d'appalto, nello specifico con riferimento all'art. 2.

5. L'operatore economico si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

6. Con la sottoscrizione del presente contratto, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenuto nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei servizi.

7. L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili ai Servizi tecnici affidati, in ogni fase dell'esecuzione del contratto

8. L'operatore economico si impegna altresì:

- a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei servizi tecnici richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei servizi tecnici, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati allegati;
- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'espletamento dei servizi tecnici;
- d. a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'espletamento dei servizi tecnici e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i servizi tecnici nei termini contrattualmente previsti;
- f. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei servizi tecnici;
- g. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- h. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- i. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia,

impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

j. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

9. L'operatore economico ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

10. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

1. L'operatore economico dichiara:

- che la società Capogruppo DATEK22 S.r.l. ha un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del

D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la medesima dichiara di adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Provincia di Como – Settore servizi alla persona – servizio politiche del lavoro – ufficio di collocamento mirato del 14.06.2024;

- che la società mandante IDROSTUDI S.r.l. ha un numero di dipendenti superiori a 15 e inferiori a 50 e, pertanto, si impegna a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, la medesima dichiara di adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia del 14.06.2024;

– che la società mandante IDRAGEST S.r.l. ha un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegna a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, la società dichiara di non essere soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Regione Siciliana- Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – ufficio di collocamento mirato di Catania del 09.07.2024.

– che infine la società mandante W.E.E. Water Environment Energy S.r.l. ha un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegna a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, la società dichiara di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dalla nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili OUD STP Napoli, acquisita con prot. n. 5726/24 del 23/07/2024.

2. Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
  - una quota pari al 30% di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

### **ARTICOLO 13 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

#### **ARTICOLO 14 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE TECNICI OGGETTO DELLA GARA- CONSEGNA ANTICIPATA.**

1. La durata del contratto è fissata in 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata del servizio prot. 4272/2024 del 30.05.2024 e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
4. Gli ordini di servizio emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle attività richieste.
5. Il cronoprogramma redatto dall'operatore economico ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto costituisce il riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei servizi tecnici, ad integrazione della documentazione contrattuale. In ogni caso l'operatore economico si impegna a concludere le attività oggetto del presente **contratto entro il 30 settembre 2025.**

Diversamente è suscettibile di modifiche da parte della stazione appaltante.

6. Per quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale – norme tecniche e amministrative.

7. Per il maggior tempo impiegato dall'operatore economico nell'ultimazione dei servizi qualora non imputabile a fatto della stazione appaltante, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 16.

#### **ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO**

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal

personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

## **ARTICOLO 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

### **1. MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVENTIVATI NEL CRONOPROGRAMMA**

AGS si riserva di applicare una penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo non giustificato, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. precedente.

### **2. ATTIVITA' A**

Le penali relative a tale attività sono applicate al ricorrere dei seguenti inadempimenti:

- Nel caso di record compilati con informazioni errate o incomplete (quali, a mero titolo esemplificativo: mancanza delle quote misurate o interpolate, Shape con geometria Z mancante, mancato rispetto dei domini, mancata trascrizione delle informazioni utili dalla rete preesistente, dati mancanti nelle schede pozzetto) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione. In caso di mancato rispetto del termine o reiterazione dell'errore, sarà applicata una penale commisurata al 50% del valore della Feature, a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;

- Nel caso di incoerenza della rete, consiste nel riporto di direzioni sbagliate o contrastanti, verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 30% del prezzo della Feature puntuale (nodi a monte e a valle del canale) a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;
- Nel caso di errori negli elaborati grafici e nelle schede monografiche dei manufatti (ad esempio mancanza di misure, schemi o sezioni mancanti o compilazione parziale) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;
- In caso di manovra organi di rete (inclusiva di allacci) senza preventiva autorizzazione, sarà applicata una penale pari ad euro 500 a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.

### **3. ATTIVITA' B:**

Le penali relative a tale attività sono applicate al ricorrere dei seguenti inadempimenti:

- Nel caso di errori o incompletezze nella redazione delle schede monografiche relative al monitoraggio (quali ad esempio la

- mancata georeferenziazione o l'assenza del report fotografico) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;
- In caso di estrazione dati incompleta (mancanza di misure presenti nel progetto di monitoraggio o errori nella nomenclatura delle stesse) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;
  - In caso di manovra organi di rete (inclusiva di allacci) senza preventiva autorizzazione, sarà applicata una penale pari ad euro 500 a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.
  - In caso di produzione di un modello idraulico della rete errato (mancata calibrazione secondo specifiche richieste), incompleto o non funzionante nel software di modellazione Mike 2024, verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del modello. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere

sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.

- Nel caso di errori nella redazione degli elaborati grafici (grafici calibrazione) e in caso di produzione di report di modellazione incompleti (mancata evidenziazione criticità, condizioni iniziali e al contorno, stato di progetto) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.

#### **4. ATTIVITA' C**

Le penali relative a tale attività sono applicate al ricorrere dei seguenti inadempimenti:

- Nel caso di errori nella restituzione delle componenti del progetto in formato .shp errate o incomplete (mancata compilazione campi, posizione manufatti non insistente su rete acquedotto) verrà assegnato all'appaltatore un termine per la correzione del dato. Qualora tale termine non venga rispettato o in caso di reiterazione dell'errore, verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;
- In caso di manovra organi di rete (inclusiva di allacci) senza preventiva autorizzazione, sarà applicata una penale pari ad euro 500 a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.

## 5. ATTIVITA' D

Le penali relative a tale attività sono applicate al ricorrere dei seguenti inadempimenti

- Nel caso in cui vengano riscontrati errori nella segnalazione delle perdite, in quanto inesistenti o distanti più di 2 metri dal punto indicato dall'appaltatore, sarà applicata una penale pari ad euro 500 per ogni errore riscontrato, a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.
- In caso di manovra organi di rete (inclusiva di allacci) senza preventiva autorizzazione, sarà applicata una penale pari ad euro 500 a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva.
- In caso di mancata consegna del report previsto (metodologie adottate per la validazione dei dati) verrà applicata una penale pari al 50% del valore della prestazione a valere sulla relativa tranche di pagamento o fattura o sulla garanzia definitiva;

Per quanto concerne le modalità di contestazione, la procedura di applicazione e la misura massima delle penali applicabili, si rinvia all'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

## 6. VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITÀ DI GENERE

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. In tale caso trova applicazione l'articolo 18 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

#### **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DELLA FORNITURA**

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'operatore economico inadempiente.

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

#### **ARTICOLO 19 – RECESSO**

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 20 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'operatore economico, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 12.06.2024 fideiussione assicurativa n. 411378496 emessa dalla Compagnia di assicurazioni AXA S.p.a. di Milano – Agenzia Como Tavernerio dell'importo di euro 509.195,99 pari al 21,74% del valore contrattuale, che si allega.

L'importo della cauzione è stato calcolato tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto tutte le società facenti parte del RTI sono in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9001:2015.

#### **ARTICOLO 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

## **ARTICOLO 22 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231**

1. L'operatore economico dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

## **ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente

contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **ARTICOLO 24 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI**

L'operatore economico, come previsto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'operatore economico come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione della presente procedura diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'operatore economico si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

#### **ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE**

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura,

saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

## **ARTICOLO 26 – CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

RTI DATEK22 e mandanti

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Legale rappresentante  
della società capogruppo  
(sig. D'Ambrosio David)

Il Direttore Generale  
(ing. Carlo Alberto Voi)